



ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI
E LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE

L. 24 MARZO 2012, N. 27

*“CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1,
RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E
LA COMPETITIVITÀ”*

(G.U. 24 MARZO 2012, N. 71, S.O.)

D.L. 24 GENNAIO 2012 N. 1

*“DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA
COMPETITIVITÀ”*

(G.U. 24 GENNAIO 2012, N. 19, S.O.)

DISPOSIZIONI DI INTERESSE

TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE

Le modifiche ed integrazioni apportate dalla legge di conversione sono evidenziate in carattere [blu](#)

AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 12/2012

**LIBERALIZZAZIONE DELLE
ATTIVITÀ ECONOMICHE
(art. 1)**

In attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, il comma 1 dispone l'abrogazione, **con decorrenza dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti al successivo comma 3 e delle norme di adeguamento degli enti territoriali:**

- a) delle disposizioni che prevedono limiti numerici ed atti preventivi di assenso (autorizzazioni, licenze, ecc.) all'avvio di attività economiche, salvo il caso in cui tali norme siano giustificate da un interesse generale);
- b) delle norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati e proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico che pongono limiti e altre misure non ragionevoli rispetto alle finalità pubbliche dichiarate, limitative all'avvio di nuove attività o ostative all'ingresso di nuovi operatori economici.

Il comma 2 detta un criterio ermeneutico in base al quale, in ogni caso, le norme che pongono divieti, restrizioni, oneri e simili, devono essere rigorosamente interpretate ed applicate in senso tassativo e restrittivo.

Quanto alle modalità di adeguamento al principio enunciato al comma 1, l'articolo distingue tra legislazione statale e legislazione regionale e locale. Nello specifico:

- a) il comma 3 demanda ad appositi **regolamenti governativi**, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, l'individuazione
 - delle attività per le quali permane il preventivo assenso dell'amministrazione;
 - delle disposizioni di legge e di regolamento statali, recanti le restrizioni e limitazioni non giustificate da un interesse generale, abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei medesimi regolamenti.
- b) il comma 4, per l'adeguamento delle Regioni e degli enti locali, assegna il medesimo termine del 31 dicembre 2012, pena l'esercizio del potere sostitutivo, fermo restando che l'adeguamento "spontaneo" costituisce elemento di valutazione della virtuosità ai fini della classificazione per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica.

Al riguardo va sottolineato che tale disposizione richiede di essere coordinata con la disciplina di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, fatta salva dal comma 1 dell'articolo in commento, in base alla quale i Comuni, Province, Regioni e Stato, **entro il 30 settembre 2012**, sono tenuti ad adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi testualmente indicati dalla norma dianzi citata ([la legge di conversione ha differito alla suddetta data il termine di adeguamento; la disposizione modificata assegnava originariamente il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 138/2011](#)).

Il comma 5 esclude talune attività dal campo di applicazione delle nuove disposizioni.

Conversione:

[Articolo modificato dalla legge di conversione.](#)

<p>TRIBUNALE DELLE IMPRESE (art. 2)</p>	<p>Alle nuove sezioni specializzate in materia di impresa è attribuita la competenza per le cause relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte:</p> <ul style="list-style-type: none"> — una società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI, e VII e Titolo VI del codice civile, (<i>società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici</i>), — una società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e regolamento (CE) n. 1435/2003 (<i>società europea-SE</i>), nonché — una stabile organizzazione nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero una società che rispetto alle stesse esercita o è sottoposta a direzione e coordinamento. <p>Tale competenza rileva quando ovviamente sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (art. 3, comma 2, lett. i), D.Lgs. 168/2003, come sostituito dall'articolo in commento).</p> <p>Per i processi di competenza delle sezioni specializzate il contributo unificato è duplicato (nuovo comma 1 <i>ter</i> dell'art. 13 del Testo unico in materia di spese di giustizia -D.Lgs. 115/2002-, inserito dal comma 3 dell'art. 2 del D.L. 1/2012 in esame, come modificato dalla legge di conversione; <i>il testo originario del decreto prevedeva la quadruplicazione dell'importo del contributo in argomento</i>).</p> <p>NORMA TRANSITORIA Le disposizioni dell'articolo 2 si applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto (<i>il testo originario del decreto prevedeva un differimento di novanta giorni</i>).</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo modificato e integrato dalla legge di conversione.</p>
<p>NORME A TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (art. 4)</p>	<p>L'articolo attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il compito di assicurare l'attuazione del principio di libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), mediante l'assunzione delle opportune iniziative di coordinamento amministrativo dell'azione dei Ministeri e di iniziative normative (<i>ex artt. 117, 120 e 127 Cost.</i>), sulla base delle segnalazioni delle autorità indipendenti concernenti restrizioni alla concorrenza.</p> <p>La legge di conversione ha sostituito integralmente l'articolo in esame, ridimensionando (almeno in apparenza) l'impatto dell'attività di vigilanza a livello centrale sull'autonomia normativa ed amministrativa degli enti territoriali.</p> <p><i>La versione originaria del decreto prevedeva infatti un'attività di monitoraggio da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla normativa regionale e locale, onde verificare la presenza di disposizioni contrastanti con la tutela e la promozione della concorrenza. In mancanza di adeguamento nel termine assegnato, era previsto l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120, secondo comma, Cost. con le modalità previste dall'art. 8 della Legge La Loggia (L. 131/2003).</i></p> <p><u>Conversione:</u> Articolo sostituito dalla legge di conversione.</p>

<p>ABROGAZIONE TARIFFE PROFESSIONALI (art. 9. commi 1-4)</p>	<p>Disposta l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, con abrogazione espressa, altresì, delle disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle predette tariffe (commi 1 e 4).</p> <p>I commi 2 e 3 sembrano riferirsi alle prestazioni professionali erogate ai consumatori e alle microimprese.</p> <p>Il tema dell'abrogazione delle tariffe è stato affrontato a suo tempo dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, sicché, come precisato al comma 6 dell'articolo in commento, è soppresso il disposto dell'art. 3, comma 5, lett. d), del citato D.L. 138/2011, da intendersi sostituito dalla presente disciplina.</p> <p><u><i>Conversione:</i></u> Articolo modificato dalla legge di conversione.</p>
--	--

<p>SERVIZI PUBBLICI LOCALI (art. 25, comma 1, lett. a)</p>	<p>Ancora una volta il legislatore interviene sulla tematica dei servizi pubblici locali, mediante modificazione delle relative disposizioni del D.L. 138/2011. In particolare, con riferimento al nuovo articolo 3 <i>bis</i> del decreto anzidetto, si evidenziano:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la previsione dell’obbligo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (non inferiori almeno alla dimensione del territorio provinciale), entro il termine del 30 giugno 2012; in caso di mancato rispetto del termine è previsto l’intervento sostitutivo dello Stato. In base ad una disposizione inserita dalla legge di conversione le Regioni possono individuare specifici ambiti territoriali di dimensione diversa da quella provinciale; – la regola in forza della quale l’affidamento dei S.L.P. mediante procedure a evidenza pubblica costituisce elemento di valutazione della virtuosità delle Regioni e degli Enti locali ai fini della classificazione per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica; – le nuove misure restrittive in base alle quali le società affidatarie <i>in house</i> sono assoggettate al patto di stabilità, affidano contratti pubblici di forniture e servizi nel rispetto del D.Lgs. 163/2006 e applicano i principi (art. 35, comma 3) del TUPI in materia di assunzione del personale, nonché le disposizioni che dispongono vincoli e limitazioni a dette assunzioni; <p><u>Conversione:</u> Lettera modificata dalla legge di conversione.</p>
<p>AFFIDAMENTI IN HOUSE (art. 25, comma 1, lett. b)</p>	<p>La soglia per gli affidamenti <i>in house</i>, introdotta dall’art. 4, comma 13, del D.L. 138/2011, viene notevolmente abbassata, portandola da 900.000 euro a 200.000 euro annui.</p> <p><u>Conversione:</u> Disposizione invariata.</p>
<p>AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI (art. 25, comma 1, lett. b)</p>	<p>Mediante modificazione indiretta (tramite modifica dell’art. 4 D.L. 138/2011) dell’art. 114 del TUEL, viene precisato che le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sono assoggettate al patto di stabilità; – affidano contratti pubblici di forniture e servizi nel rispetto del D.Lgs. 163/200; – sono soggette alle disposizioni che pongono vincoli e limitazioni alle assunzioni di personale. <p><u>Conversione:</u> Disposizioni sostanzialmente invariate.</p>

<p>PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (art. 35)</p>	<p>Previste misure per l'accelerazione dei pagamenti dei crediti commerciali, corrispondenti a residui passivi del bilancio dello Stato, derivanti dall'acquisizione di servizi e forniture.</p> <p>La disposizione non cita espressamente i crediti derivanti da contratti pubblici di lavori.</p> <p>La legge di conversione ha inserito nell'articolo il comma 3 <i>bis</i>, che autorizza le pubbliche amministrazioni a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – della compensazione, – della cessione di crediti in pagamento, – della transazione condizionata alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. <p>In caso di ricorso ai sopraelencati istituti, le controversie in corso si intendono rinunciate.</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo integrato dalla legge di conversione.</p>
<p>AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI (art. 36)</p>	<p>Per l'esercizio delle funzioni di regolazione indipendente in materia di trasporti, l'art. 36 del decreto, come modificato dalla legge di conversione, prevede l'istituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti, già contemplata dall'art. 37 del D.L. 201/2011 e le cui funzioni erano state provvisoriamente attribuite dal decreto legge in esame all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. L'Autorità si affianca pertanto all'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le cui attribuzioni sono espressamente fatte salve.</p> <p>Alla costituenda Autorità sono assegnati, tra gli altri, i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici; – con particolare riferimento al settore autostradale, stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto. <p>NORMA TRANSITORIA L'organo di vigilanza eserciterà le proprie funzioni a decorrere dall'adozione dei regolamenti di organizzazione interna. Nelle more dell'entrata in operatività dell'Autorità, le competenze attribuite continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti competenti nei diversi settori interessati (previo atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come precisato all'art. 73 del decreto legge).</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo sostituito dalla legge di conversione.</p>

<p>MISURE PER LA TRASPARENZA NELLA GESTIONE DEI GRANDI EVENTI (art. 40 bis)</p>	<p>Abrogata la disposizione del D.L. 343/2001 (art. 5 bis, comma 5) che prevedeva la possibilità di adottare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza.</p> <hr/> <p>Conversione: Articolo inserito dalla legge di conversione.</p>
--	--

<p>PROJECT BOND (art. 41)</p>	<p>L'articolo prevede la sostituzione dell'art. 157 del D.Lgs. 163/2006, relativo all'emissione di obbligazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- da parte delle società di progetto, nonché, per effetto dell'estensione del campo di applicazione della disposizione a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione,- da parte delle società titolari di contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'art. 3, comma 15 <i>ter</i> del Codice dei contratti (in particolare: la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, il contratto di disponibilità l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste);- da parte delle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, nonché a quelle titolari delle autorizzazioni. <p>Al riguardo, vengono introdotte due rilevanti novità intese ad agevolare la collocazione delle obbligazioni e a facilitare il reperimento di risorse finanziarie nella fase di realizzazione dell'opera.</p> <p>a) In primo luogo, l'emissione delle obbligazioni in deroga all'art. 2412 c.c., vale a dire superando il limite di importo rappresentato dal doppio del capitale sociale, cui si aggiungono le riserve, non è più condizionata all'accensione di una garanzia ipotecaria bensì alla sottoscrizione delle obbligazioni (esclusivamente nominative) da parte di investitori qualificati (tra cui: banche, società di gestione del risparmio, SICAV, FONDI pensione, compagnie di assicurazione, fondazioni bancarie, soggetti individuati dal reg. di attuazione del D.Lgs. 58/1998). La legge di conversione ha inoltre escluso l'applicazione degli articoli 2413 e da 2414 bis a 2420 del codice civile.</p> <p>b) In secondo luogo viene consentita l'emissione dei <i>project bond</i>, già nella fase iniziale di costruzione dell'opera, senza attendere i flussi finanziari generati dalla gestione dell'infrastruttura, purché garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati. Tale seconda agevolazione, peraltro, non è di immediata applicazione poiché per le modalità attuative la norma dispone un rinvio ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>NORMA TRANSITORIA Le nuove disposizioni si applicano anche alle società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.</p> <p>Conversione: Articolo sostituito dalla legge di conversione.</p>
---	--

<p>DIRITTO DI PRELAZIONE NELLE GRANDI OPERE (art. 42)</p>	<p>Mediante sostituzione del comma 14 dell'art. 175 del Codice dei contratti, viene riconosciuto il diritto di prelazione anche al promotore di grandi opere, non inserite nella programmazione, da realizzare mediante <i>project financing</i>.</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo invariato.</p>
<p>FINANZA DI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE CARCERARIE (art. 43)</p>	<p>Prevista una disciplina <i>ad hoc per</i> promuovere la realizzazione di carceri mediante finanza di progetto.</p> <p>Nello specifico, la speciale disciplina posta si contraddistingue dalle ordinarie regole del <i>project financing</i> e della concessione, per i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – riconoscimento al concessionario, a titolo di prezzo (onde assicurare l'equilibrio economico-finanziario), di una tariffa per la gestione dell'infrastruttura carceraria e dei servizi connessi, ad esclusione della custodia; resta ad esclusivo rischio del concessionario l'alea economico-finanziaria della costruzione e gestione dell'opera; – previsione della possibilità di un consistente coinvolgimento delle fondazioni bancarie e di altri soggetti privi di scopo di lucro, con un finanziamento pari ad almeno il 20% del costo dell'investimento; – la concessione non può avere una durata non superiore a 20 anni. <p><u>Conversione:</u> Disposizioni sostanzialmente invariate.</p>

<p>CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ (art. 44)</p>	<p>Introdotta nel corpo del Codice dei contratti la nuova figura del contratto di disponibilità. Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nell'articolo 3: <ul style="list-style-type: none"> ➤ è stato inserito il comma 15 bis.1, recante la definizione del citato contratto di disponibilità¹; ➤ è stato integrato il comma 15 ter, al fine di includere questa nuova figura contrattuale nella categoria del PPP; - è stato inserito il nuovo art. 160 ter, recante la disciplina della fattispecie in esame. <p>In sintesi, le principali caratteristiche del contratto di disponibilità sono date:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla proprietà privata dell'opera; - dall'assunzione a carico dell'affidatario del rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera durante l'utilizzo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice; - dalla corresponsione di un canone di disponibilità da versare solo a decorrere dalla effettiva disponibilità del bene; - dall'eventuale riconoscimento di una contribuzione in corso d'opera non superiore al 50% del costo di costruzione; - dal possibile trasferimento di proprietà dell'opera al termine del contratto, verso la corresponsione di un prezzo; - dall'indizione della gara sulla base di un capitolato prestazionale e non di un progetto (il progetto preliminare è presentato in sede di offerta e la progettazione di livello definitivo ed esecutivo è a cura dell'affidatario ed approvata dallo stesso); - dal collaudo dell'opera riservato all'amministrazione aggiudicatrice. <p>La fattispecie contrattuale in esame sembra rappresentare un'evoluzione del contratto di <i>leasing in costruendo</i>, applicabile alle "opere fredde", diverse da quelle demaniali o da realizzarsi sul demanio, che, per contro, presuppongono la proprietà pubblica. In sostanza, il contratto si presta ad essere utilizzato per la realizzazione di immobili, da destinare a pubblico servizio, quali uffici pubblici, scuole, ospedali, ecc. Un ulteriore aspetto peculiare è rappresentato dalla diretta definizione a livello normativo della distribuzione tra i contraenti dei costi e dei rischi dell'intera operazione, conformemente ai parametri del PPP di cui alla decisione Eurostat del 2004, configurando sostanzialmente una maggiore responsabilità in capo all'affidatario.</p> <p>Il contratto di disponibilità, infine, può essere utilizzato anche per la realizzazione di infrastrutture strategiche.</p> <p><u>Conversione:</u> Disposizioni sostanzialmente invariate. La legge di conversione si è limitata ad introdurre una modificazione concernente l'attività di collaudo, prevedendo che il collaudatore possa proporre (anziché prescrivere) all'amministrazione: modifiche, varianti e rifacimenti, ovvero una riduzione del canone.</p>
--	---

¹ "Il "contratto di disponibilità" è il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti".

<p>OPERE DI INTERESSE STRATEGICO- CONTENUTI DEL PEF (art. 45)</p>	<p>Il contenuto del Piano economico finanziario delle opere di interesse strategico si arricchisce degli elementi previsti dall'articolo in esame. Detti elementi, mediante un meccanismo di delegificazione, sono modificabili ed integrabili con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo sostanzialmente invariato.</p>
<p>DIALOGO COMPETITIVO (art. 46)</p>	<p>Nell'art. 58 del D.Lgs. 163/2006, aggiunto il comma 18 <i>bis</i>, che demanda al Regolamento di esecuzione ed attuazione la definizione di ulteriori modalità attuative del dialogo competitivo. Ad oggi, la normativa regolamentare di attuazione si occupa esclusivamente del dialogo competitivo per la realizzazione di lavori (art. 113 D.P.R. 207/2010).</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo invariato.</p>
<p>OPERE D'ARTE NEGLI EDIFICI PUBBLICI (art. 47)</p>	<p>Mediante modifiche alla legge n. 717/1949, viene ridotta l'entità delle somme da destinare alla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici, nei seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2% per importi pari o superiori ad un milione di euro e inferiori a 5 milioni di euro; - 1% per importi pari o superiori a 5 milioni di euro e inferiori a 20 milioni di euro; - 0,5% per importi pari o superiori a venti milioni di euro. <p>Secondo le nuove disposizioni restano escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a un milione di euro.</p> <p>NORMA TRANSITORIA Le disposizioni novellate si applicano agli edifici pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legge, non sia stato pubblicato il bando per la realizzazione dell'opera d'arte relativa all'edificio (comma 2).</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo invariato.</p>
<p>UTILIZZO ROCCE E TERRE DA SCAVO (art. 49)</p>	<p>Il D.L. 1/2012 rinvia ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto medesimo, la disciplina delle terre e rocce da scavo, anche per ciò che concerne le condizioni per classificarli come sotto prodotti diversi dai rifiuti.</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo integrato dalla legge di conversione.</p>

<p>CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE (art. 50)</p>	<p>L'articolo introduce le novità di seguito riportate riguardanti la concessione di opere pubbliche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CESSIONE IMMOBILI NELLA FINANZA DI PROGETTO. In relazione alle innovazioni introdotte da D.L. 201/2011 in ordine alla facoltà di prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili, mediante un'ennesima modificazione del comma 5 dell'art. 143 del D.Lgs. 163/2006 viene precisato che, nel caso di ricorso alla finanza di progetto, le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito dello <u>studio di fattibilità</u>; - COINVOLGIMENTO SOGGETTI "FINANZIATORI" <ul style="list-style-type: none"> ➤ in merito ai contenuti dell'offerta concernenti gli aspetti economici e finanziari dell'investimento e della gestione, mediante integrazione del comma 7 del summenzionato art. 143 del Codice, si prevede che l'offerta stessa debba dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziari nel progetto; ➤ in forza della modifica del successivo art. 144, comma 3, i bandi e relativi allegati, compresi lo schema di contratto e il PEF, devono essere definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell'opera; - con modifica dell'art. 159, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 163/2006, vengono attenuati i requisiti richiesti al soggetto che subentra al concessionario in caso di rescissione del contratto (ora parametrati alla specifica concessione in rapporto alla prestazione ancora da eseguire e non più ai requisiti posseduti dall'originario concessionario). <p><u>Conversione:</u> Articolo integrato dalla legge di conversione.</p>
<p>AFFIDAMENTO A TERZI NELLE CONCESSIONI (art. 51)</p>	<p>Nelle concessioni assentite anteriormente al 30 giugno 2002 la quota di lavori da affidare a terzi passa dal 40% al 50% (art. 253, comma 25, del D.Lgs. 163/2006, come novellato dalla disposizione in esame)</p> <p>NORMA TRANSITORIA Con norma transitoria che resta esterna al Codice dei contratti, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2015 (comma 2).</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo invariato.</p>

<p>RIDUZIONE LIVELLI PROGETTUALI (art. 52)</p>	<p>Con integrazione dell'art. 93, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, introdotta esplicitamente la possibilità di accorpate i primi due livelli progettuali, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.</p> <p>L'innovazione testè richiamata è accompagnata dalle conseguenti disposizioni di coordinamento, vale a dire dalla previsione della possibilità di approvazione, anche in conferenza di servizi, di un progetto di maggior dettaglio rispetto a quello indicato dalla norma (nuovo comma 1 <i>bis</i> dell'art. 97 D.Lgs. 163/2006); inoltre sono state coerentemente modificate la disciplina degli strumenti progettuali per l'inserimento negli atti di programmazione (art. 128, comma 6) e l'art. 15 del D.P.R. 207/2010, relativamente ai livelli progettuali.</p> <hr/> <p><i>Conversione:</i> Articolo sostanzialmente invariato.</p>
<p>PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E GALLERIE STRADALI E AUTOSTRADALI (art. 53)</p>	<p>I progetti non potranno prevedere <i>standard</i> tecnici più stringenti di quelli previsti dalle normative europee.</p> <p>La legge di conversione ha aggiunto all'articolo il comma 5 <i>bis</i> che, con riferimento agli interventi infrastrutturali realizzati dagli enti locali a seguito di dismissione di partecipazioni in società municipalizzate ai sensi dell'art. 5 del D.L. 138/2011, introduce una deroga intesa a superare la perentorietà del termine previsto dall'art. 158, comma 3, TUEL per la rendicontazione dei contributi straordinari.</p> <hr/> <p><i>Conversione:</i> Articolo integrato dalla legge di conversione.</p>

<p>OBLIGAZIONI DI SCOPO DEGLI ENTI LOCALI (art. 54)</p>	<p>Le obbligazioni che gli enti locali possono emettere per finanziare la realizzazione di singole opere pubbliche (introdotte dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724), possono essere garantite da un patrimonio immobiliare “destinato”, appositamente individuato dell’ente.</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo sostanzialmente invariato.</p>
<p>CONCESSIONI RELATIVE A INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (art. 55)</p>	<p>Grazie alla modifica dell’art. 177, comma 2 , del D.Lgs. 163/2006, può essere posto a base di gara non solo il progetto preliminare ma anche quello definitivo.</p> <p><u>Conversione:</u> Disposizione invariata. L’articolo è stato peraltro integrato con l’aggiunta dei commi da 1 <i>bis</i> a 1 <i>quater</i> che non riguardano le infrastrutture strategiche, bensì talune attività ricadenti nel campo di applicazione della semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, lo stanziamento di risorse per l’attività di vigilanza e controllo delle grandi dighe e l’utilizzo in deroga del personale da adibire ai servizi di sicurezza e polizia stradale da parte dell’ANAS.</p>
<p>ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI STRATEGICI PER IL RIEQUILIBRIO ECONOMICO E SOCIALE (art. 55 <i>bis</i>)</p>	<p>Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell’Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione , anche mediante finanza di progetto, le <u>amministrazioni centrali</u> competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di progettazione, delle convenzioni con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa.</p> <p>Viene al contempo disposta l’abrogazione dell’analogo disposizione prevista dall’art. 8 L. 166/2002.</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo inserito dalla legge di conversione.</p>
<p>FINANZA DI PROGETTO – NAUTICA DA DIPORTO (art. 59 <i>bis</i>)</p>	<p>L’articolo in esame sostituisce l’art. 153 del Codice dei contratti relativo alla finanza di progetto.</p> <p>Per vero, la disciplina dell’istituto rimane invariata, atteso che le integrazioni apportate sono finalizzate esclusivamente a fornire specifiche indicazioni nel caso di finanza di progetto applicata alla realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, ivi compresa la regolamentazione degli aspetti procedurali concernenti il rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria.</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo inserito dalla legge di conversione.</p>
<p>SPOSTAMENTO PRESTATORI DI SERVIZI (art. 69)</p>	<p>In adeguamento ai principi comunitari, introdotta un’agevolazione a favore del prestatore che si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi. La dichiarazione scritta prevista dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 deve ora essere prodotta all’autorità competente “in anticipo” rispetto allo spostamento e non più almeno 30 giorni prima.</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo invariato.</p>